

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.), che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) che, tra l'altro, all'articolo 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 (Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.);

RICHIAMATI altresì:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, in particolare, l'articolo 7, che disciplina i Comitati Regionali di Coordinamento;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro) che, in particolare, all'articolo 1, comma 1, attribuisce al Comitato regionale funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e l'articolo 2, comma 1, che prevede l'istituzione di un ufficio operativo presso ogni Comitato Regionale;
- il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 e integrato dalle stesse il 24 aprile 2020, che contiene linee guida per agevolare le imprese nell'adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio;

RICHIAMATI, infine:

- la legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4.);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1032 del 26 luglio 2019, recante “Ridefinizione della composizione del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (art. 7, del d.lgs. 81/2008), e dell’Ufficio operativo, ai sensi del DPCM 21 dicembre 2007. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 3211 del 7 novembre 2008”;
- il provvedimento dirigenziale n. 2189 in data 13 maggio 2020, recante “Designazione dei componenti del comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
- l’ordinanza del Presidente della Regione Valle d’Aosta n. 207 in data 17 maggio 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca delle ordinanze n. 201 del 12 maggio 2020 e n. 203 del 13 maggio 2020.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 607 del 14 luglio 2020, recante “Approvazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione alle procedure e modalità operative per la gestione in sicurezza dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con riferimento alla fascia di età 3 – 36 mesi.”;
- il decreto del Ministro dell’istruzione n. 80 in data 3 agosto 2020 (Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.”);

RITENUTO necessario garantire la ripresa delle attività tenendo conto dell’andamento dell’epidemia e della tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, accompagnando in sicurezza la ripartenza dell’intero sistema produttivo valdostano tenendo conto delle singole peculiarità che lo caratterizzano;

CONSIDERATO che le misure sancite dal decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 e dal protocollo di cui all’allegato 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e che, pertanto, le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008;

RITENUTO necessario, ai sensi del punto 1 del deliberato della deliberazione di Giunta regionale 607/2020, sostituire, sulla base delle decisioni del Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro assunte nel corso della riunione del 25 agosto 2020, il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione alle procedure e modalità operative per la ripartenza delle attività in presenza e gestione in sicurezza dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con riferimento alla fascia di età 3 – 36 mesi, di cui all’Allegato A della medesima deliberazione, con l’allegato A alla presente deliberazione, riguardo all’esigenza di adeguarlo al “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione n. 80 in data 3 agosto 2020, prevedendo che possa essere aggiornato, integrato o modificato sulla base dell’evoluzione delle disposizioni del Governo, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello regionale, nazionale o internazionale - sottoscritto dal

direttore della Struttura complessa Sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e dai rappresentanti dei seguenti enti o associazioni:

- Consorzio Permanente degli Enti Locali (C.P.E.L.)
- Confindustria Valle d'Aosta
- Confartigianato Valle d'Aosta
- Fédération des coopératives valdotaines
- Confcommercio Valle d'Aosta
- CNA Valle d'Aosta
- Associazione albergatori ADAVA
- C.G.I.L.
- C.I.S.L.
- U.I.L.
- S.A.V.T.;

DATO ATTO che, per quanto concerne eventuali ricadute in termini di spesa rispetto all'approvazione del protocollo di cui alla presente deliberazione, è stata effettuata l'attività di confronto con la Struttura di riferimento competente per la gestione dei relativi servizi, finalizzata alla verifica della disponibilità delle necessarie risorse, da cui è emerso che le spese per i servizi socio-educativi per la prima infanzia con riferimento alla fascia di età 3 – 36 mesi sono a carico dei gestori;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 del 27 marzo 2020;

VISTO il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. n. 22/2010;

Su proposta dell'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy, di concerto con l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare la sostituzione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione alle procedure e modalità operative per la ripartenza delle attività in presenza e gestione in sicurezza dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con riferimento alla fascia di età 3 – 36 mesi, di cui all'Allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 607 del 14 luglio 2020, con l'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sancendo che possa essere aggiornato, integrato o modificato sulla base dell'evoluzione delle disposizioni del Governo, dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello regionale, nazionale o internazionale;
2. di dare atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli incrementi per la sicurezza sono a carico dei gestori.

Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 852 del 28 agosto 2020

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione alle procedure e modalità operative per la ripartenza delle attività in presenza e la gestione in sicurezza dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con riferimento alla fascia 3 - 36 mesi.

Premesse e finalità

Scopo del presente protocollo è quello di consentire la riattivazione in presenza sul territorio regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia rivolti a minori con età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, gestiti da Enti pubblici o da soggetti privati, assicurando la massima sicurezza dei bambini, dei loro famigliari e degli operatori, nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Visto il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia", al quale la Conferenza unificata dello Stato -Regioni ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 9, comma 1¹, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Atto rep. 95/CU).

Visti i contenuti di vari Decreti, con particolare riferimento al DPCM dell'11 giugno 2020, al decreto del Ministero n. 39 del 26 giugno 2020², nonché la DGR n. 1564/2015³ e i protocolli redatti dall'amministrazione regionale (ad esempio le procedure e le modalità operative per la gestione in sicurezza delle attività e servizi ludici, ricreativi ed educativi rivolti all'infanzia e all'adolescenza approvate con la DGR 495/2020⁴).

Evidenziato che documenti di richiamo devono essere tenuti in considerazione dagli enti gestori dei servizi, siano essi privati o pubblici, per definire l'organizzazione e la realizzazione dei servizi e delle attività, nonché per identificare le modalità di gestione e trattamento di utenti o altri soggetti (a titolo esemplificativo personale, genitore,

¹ 1. "La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane."

² Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021

³ Deliberazione della giunta regionale in data 30 ottobre 2015, n. 1564 recante "Approvazione delle direttive per l'applicazione dell'art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), della L.R. 19 maggio 2006, n.11 "Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e revoca delle D.G.R. 2883/2008 e 2630/2009".

⁴ Deliberazione della giunta regionale in data 12 giugno 2020, n. 495 recante "Approvazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività dei centri estivi. integrazione del protocollo per lo svolgimento in sicurezza dell'attività dei rifugi alpini di cui all'allegato a della dgr 463/2020. Presa d'atto delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative aggiornate e integrate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome in data 9 giugno 2020".

fornitori) che rispondano alla definizione in atto di caso sospetto o confermato di infezione da Covid-19 o di contatto stretto con un caso di Covid-19.

Nella prospettiva di ricercare il giusto bilanciamento tra la massima tutela della sicurezza e della salute degli operatori e dei bambini accolti e il diritto dei minori a ricevere servizi di qualità, che garantiscano adeguate opportunità di socialità e gioco, occorre prendere atto che, in questa fase di emergenza sanitaria da Covid-19, è necessario ridurre al minimo il rischio di contagio, attraverso il rigoroso rispetto delle misure di precauzione e sicurezza descritte nella sezione dedicata di questo documento.

Nel rispetto delle misure di cui sopra, anche nell'ambito dell'organizzazione del servizio di cura alla prima infanzia, devono essere previste misure organizzative finalizzate a favorire ingressi scaglionati, evitare gli assembramenti, incentivare l'attività all'aperto, garantire idoneo distanziamento sia per i bambini che per tutto il personale per l'intero periodo di svolgimento delle attività, individuare gruppi/sezioni composti sempre dagli stessi bambini e dalla stessa figura educativa, evitando interazioni con altri gruppi/sezioni. Secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ministeriali per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19, sono fondamentali la collaborazione e l'impegno di tutti nell'osservare alcune norme igieniche, sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro; è quindi importante sottolineare la necessità di un atto di responsabilità nel garantire adeguate misure di tutela sia da parte delle famiglie dei bambini sia da parte del personale.

I principi generali a cui i gestori devono fare riferimento nella riorganizzazione e riapertura dei servizi e delle attività sono i seguenti:

- definizione di criteri di priorità per la frequenza;
- rimodulazione della frequenza (a titolo esemplificativo a mezza giornata), per dare la possibilità di adesione a più famiglie;
- ampliamento degli orari di apertura e chiusura, in modo da garantire accessi scaglionati ai servizi sia nella fase di entrata che di uscita;
- rivalutazione del fabbisogno del personale disponibile e/o del monte ore per adottare le nuove modalità organizzative nel rispetto dei principi di sicurezza;
- riorganizzazione ed eventuale modifica degli spazi e degli arredi, in modo tale da garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di stabilità dei gruppi e di metratura richiesta;

- formazione specifica a cura del gestore per tutto il personale impiegato nelle attività, in materia di procedure organizzative interne e per l'adozione delle misure e dei corretti comportamenti igienico-sanitari da adottare per prevenire la diffusione del SARS-Cov2;
- comunicazione alle famiglie circa le modalità di accesso al servizio prima della riapertura, modalità che devono essere accettate e scrupolosamente rispettate attraverso la sottoscrizione di un "patto di corresponsabilità" propedeutico all'ingresso al servizio;
- attenzione scrupolosa da parte del personale alla rilevazione di febbre o altri sintomi compatibili con il Covid-19 nel corso della giornata e tempestiva messa in atto delle misure di igiene prevenzione successivamente descritte;
- elaborazione di un progetto organizzativo da parte del soggetto gestore.

Campo di applicazione e articolazione del protocollo

Il presente protocollo si applica a tutti i servizi socio-educativi destinati alla fascia d'età dai 3 mesi ai 3 anni presenti sul territorio regionale, siano essi a gestione pubblica o privata.

Il documento si compone delle seguenti sezioni:

- A) misure di igiene e prevenzione
- B) misure organizzative

A) Misure di Igiene e Prevenzione

Le misure generali di sanità pubblica che hanno mostrato maggiore efficacia nel contenimento del contagio da COVID-19 sono:

- il distanziamento fisico o, ove non possibile, l'utilizzo di mascherine o di dispositivi di protezione individuale;
- l'igiene accurata e frequente delle mani, mediante lavaggio con acqua e comuni detergenti o l'igienizzazione con gel idroalcolico;
- i corretti comportamenti personali nello starnutire o nel tossire;
- l'evitare di toccarsi occhi e bocca con le mani;
- la sorveglianza sanitaria (individuazione e isolamento dei soggetti sintomatici e dei contatti).

Considerata la specificità dell'età evolutiva dei bambini della primissima infanzia, non tutte queste misure attuabili in questa fascia di età. Nei bambini di età inferiore ai 3 anni, come peraltro in quelli della scuola dell'infanzia (3-6 anni), specificamente contemplati nel "Piano scuola" 2020-2021 di cui al decreto ministeriale n. 39 del 26/06/2020, sono fondamentali nella relazione di cura la vicinanza ed il contatto fisico e non è proponibile né auspicabile l'uso della mascherina; né, d'altra parte, sono sempre proponibili i corretti comportamenti di cui sopra. In virtù di tali aspetti, appare dunque di fondamentale importanza incentivare l'applicazione di altre misure e il rispetto di criteri di riorganizzazione dei servizi che garantiscano comunque la sicurezza.

Lavaggio delle mani

Il lavaggio delle mani va proposto ai bambini quale attività ludico-ricreativa routinaria da vivere con serenità e gioia, eventualmente alternandolo all'utilizzo della soluzione idroalcolica, da conservarsi ovviamente in luogo non accessibile dai minori

Stabilità dei gruppi

È necessario garantire la composizione stabile nel tempo dei gruppi e dei loro operatori di riferimento, fermi restando i rapporti numerici stabiliti fra bambini ed operatori, in modo tale da limitare il numero dei contatti a rischio potenziale e a facilitare il tracciamento dei contatti e la messa in atto delle misure successive in eventuali casi confermati o sospetti.

Disponibilità di spazi ad uso esclusivo

Ogni singolo gruppo di bambini deve disporre di uno spazio interno ad uso esclusivo, con i suoi rispettivi arredi e giochi, che saranno opportunamente sanificati. Gli spazi possono essere variati solo dopo attenta igienizzazione e aerazione.

Aerazione

Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti. Se compatibile con le condizioni climatiche, è necessario tenere le finestre aperte durante le attività in luoghi chiusi. È necessario altresì privilegiare il più possibile le attività all'aperto.

Per quanto attiene agli impianti di climatizzazione/ventilazione, si invita a far riferimento a quanto previsto dal rapporto ISS del 25/05/2020, recante "Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in

ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 “ , raccomandando in particolare di evitare, ove possibile, di utilizzare la funzione di ricircolo dell’aria e di garantire la pulizia e la manutenzione periodica dei filtri. In tutti i casi in cui sia possibile, è da preferirsi il ricambio di aria naturale.

Utilizzo dei DPI

I minori di età inferiore ai 6 anni non sono soggetti all’uso di mascherina. Gli operatori dovranno essere muniti di mascherina chirurgica o mascherina di livello di protezione superiore (a titolo esemplificativo FFP2), o altri dispositivi (a titolo esemplificativo occhiali e visiere), valutando le specifiche situazioni di maggiore rischio.

I guanti in nitrile monouso sono da riservarsi alle situazioni in cui avvenga contatto con liquidi corporei (a titolo esemplificativo cambio del pannolino); il loro utilizzo non deve sostituire la corretta igiene delle mani. Ogni struttura deve avere a disposizione per gli operatori kit di protezione che includano: filtrante facciale FFP2, occhiali o visiera per protezione facciale, guanti monouso, camice chirurgico monouso, per la gestione di eventuali casi Covid-19.

Igiene e sanificazione degli ambienti e degli oggetti

Per quanto l’igiene disinfezione e sanificazione degli ambienti e degli oggetti si fa riferimento al rapporto ISS n. 25 del 15/05/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento“.

Si raccomanda la pulizia intensificata rispetto all’ordinario come misura generale di prevenzione per l’epidemia da Covid-19. Viene raccomandato l’uso di soluzioni neutre o a base di ipoclorito di Sodio allo 0,1% o etanolo al 70% con frequenza almeno quotidiana, in particolare sulle superfici a maggior rischio di contaminazione (maniglie delle porte, interruttori della luce, telefoni, rubinetti, schermi tattili).

Una particolare attenzione deve essere rivolta all’igienizzazione di tutti gli oggetti che vengono a contatto con i bambini (a titolo esemplificativo fasciatoi, seggioloni, lettini) e a quelli utilizzati per l’attività ludica e ai giocattoli. La loro pulizia deve avvenire con cadenza almeno giornaliera, procedendo con deterzione e disinfezione con soluzioni a base di ipoclorito di sodio, prevedendo successivo risciacquo ed asciugatura. Gli oggetti in materiale tessile devono essere lavati in acqua calda (70-90°) con normale detersivo

da bucato o a temperature più basse con candeggina o altri disinfettanti per bucato prima di essere riutilizzati.

I servizi igienici devono essere puliti dopo ogni utilizzo e disinfettati almeno quotidianamente con prodotti a base di sodio ipoclorito allo 0,1%.

Si raccomanda particolare attenzione nel mantenimento della divisione in gruppi e delle distanze interpersonali e alla pulizia delle superfici negli spazi adibiti al consumo dei pasti.

È preferibile l'utilizzo di stoviglie monouso e vassoi monoporzione sigillati.

Gestione di casi sintomatici, sospetti, accertati o contatti Covid-19

a) soggetti (bambini o operatori) con febbre o altri sintomi di infezione respiratoria (tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria)

Non è consentito l'accesso al servizio a bambini o operatori che abbiano febbre superiore a 37,5 C° o sintomatologia respiratoria o che abbiano manifestato tali sintomi nei 3 giorni precedenti.

Nel caso in cui un soggetto manifesti tali sintomi nel corso della giornata, questi deve essere allontanato dalla struttura al più presto possibile, e avvertire il medico di base o il pediatra di libera scelta per le misure successive. Il rientro nella struttura è subordinato alla presentazione del certificato medico. Ogni struttura deve individuare uno o più spazi destinati all'isolamento dei casi sintomatici nell'attesa dell'abbandono della struttura (arrivo dei genitori se minore). Il personale che assiste il bambino in questa fase deve indossare mascherina FFP2, camice monouso, protezione facciale o oculare e guanti.

È responsabilità del curante l'eventuale segnalazione al servizio di Igiene e Sanità Pubblica per presa in carico successiva.

È responsabilità del servizio la predisposizione, compilazione e registrazione del registro giornaliero delle presenze e della composizione dei gruppi /sezioni di bambini per il tracciamento dei contatti in caso di sospetta infezione COVID-19.

b) contatti con soggetti con infezione da Covid-19

Non è consentito l'ingresso al servizio a bambini o operatori che siano stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, o che siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.

Nel caso in cui un soggetto sia venuto in contatto con un caso confermato di Covid-19, si dispongono la sospensione della frequenza, l'isolamento domiciliare fiduciario fino ad esecuzione del tampone e l'intervento del servizio di Igiene e Sanità Pubblica per le misure successive.

c) caso confermato di infezione da Covid-19

Nell'eventualità di un caso confermato di Covid-19 che frequenta il servizio (personale, dipendente, volontario o bambino) si procede come segue:

- ☒ il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente viene al più presto informato dal responsabile del servizio;
- ☒ la SC di Igiene e Sanità pubblica attiva l'indagine epidemiologica volta all'individuazione di tutti contatti stretti del caso e alla messa in atto delle misure di competenza (sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario, quarantena);
- ☒ tutti gli ambienti con cui il caso positivo di Covid-19 è venuto in contatto sono sottoposti a pulizia straordinaria, ricambio prolungato dell'aria e disinfezione prima di essere riutilizzati;
- ☒ il caso positivo al Covid-19 (bambino o operatore) può riprendere la frequenza del servizio/attività lavorativa solo dopo la documentazione dell'avvenuta guarigione.

B) Misure organizzative

I servizi socio-educativi per la prima infanzia devono tenere in considerazione le seguenti linee guida per l'organizzazione del servizio, delle attività e l'espletamento delle medesime. Gli enti gestori devono dare un'adeguata informazione a tutti i genitori che usufruiscono del servizio sulle misure di prevenzione e protezione adottate nel rispetto delle presenti linee guida, nonché richiedere loro l'accettazione e il rispetto del presente protocollo.

Accoglienza, ingresso e uscita

Al fine di evitare assembramenti in ingresso e mantenere un adeguato distanziamento fra le persone, è auspicabile l'ampliamento la fascia oraria di accesso/uscita dal servizio, definendo e concordando orari personalizzati. In casi eccezionali, nel momento dell'accoglienza dei bambini prevedere, pur nel rispetto del distanziamento, è possibile la contemporanea presenza di bambini appartenenti al medesimo gruppo-sezione.

Con specifico riferimento al servizio di tata familiare durante l'espletamento del servizio, non devono essere presenti altri soggetti, compresi i famigliari della tata, ad eccezione dei figli minori. L'accompagnamento del minore può essere disposto da una sola figura adulta di riferimento e quest'ultima non può entrare nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività, fatta eccezione per i nuovi inserimenti di bambini che necessitano temporaneamente della presenza della figura di riferimento. Il genitore ammesso al servizio deve comunque garantire il distanziamento dagli altri bambini. Al fine di facilitare l'accesso, è necessario individuare uno "spazio accoglienza/filtro" finalizzato a gestire e filtrare l'afflusso, preferibilmente all'esterno, segnalando con apposite infografie le norme da rispettare. Quando possibile, è opportuno che il punto di ingresso sia differenziato da quello di uscita, con individuazione di percorsi obbligati, stabilendo sensi unici di movimento per rendere più agevole il necessario distanziamento ed evitare incrocio di flussi di persone. Nel punto di accoglienza, deve essere disponibile gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del minore prima che entri nell'area interessata. Similmente, al minore devono essere igienizzate le mani una volta terminate le attività e prima dell'uscita per essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.

Tutte le figure adulte devono rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro, utilizzare adeguati DPI e provvedere alla disinfezione delle mani con gel idroalcolico o con acqua e sapone. Il personale del servizio per accedere agli spazi interni deve sostituire le scarpe o utilizzare copriscarpe monouso. Per quanto riguarda i minori, i genitori/accompagnatori devono aver cura di consegnare agli operatori dei calzini puliti in sacchetti monouso o, in alternativa, pantofoline o similari da conservare sempre presso i locali della struttura. L'uso delle scarpe è consentito solo per le attività all'aperto.

Triage

Come indicato nelle raccomandazioni della Conferenza Unificata Stato Regioni 20/139/CU01/C8-C9, nelle strutture deve essere introdotta la figura del referente per la prevenzione e il controllo delle infezioni che funga da punto di contatto con l'ASL, prevedendo una formazione e informazione specifica.

Nello svolgimento della procedura di triage, l'accompagnatore è tenuto a informare l'operatore all'ingresso, sullo stato di salute corrente del bambino/a, dei genitori, dei

familiari e dei conviventi (contatti stretti), in particolare dichiarando se hanno avuto sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria o altro; se hanno avuto sintomi compatibili al Covid-19, non è possibile accedere alle attività. Alla luce di ciò, è auspicabile una forte alleanza tra genitori e operatori, volta a favorire una comunicazione efficace e tempestiva qualora un genitore o altro familiare convivente del minore, presentasse la predetta sintomatologia.

È necessario prevedere la verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, a titolo esemplificativo se il bambino/a inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione). In caso di temperatura superiore a 37,5° C, è impedito l'accesso al servizio. La stessa procedura va posta in essere all'entrata per il personale impiegato a vario titolo all'interno della struttura, che, in presenza di sintomi compatibili al Covid-19, deve rimanere a casa e allertare il proprio medico di medicina generale e il datore di lavoro.

Misure igieniche da adottarsi in caso di contatto

È raccomandato l'utilizzo dei guanti monouso da parte del personale educativo esclusivamente nelle manovre e nelle operazioni in cui sia prevedibile un contatto diretto con secrezioni e liquidi. A titolo esemplificativo, il cambio dei pannolini è eseguito dal personale munito di DPI (guanti monouso, mascherina e visiera protettiva) e deve essere utilizzata solo carta usa e getta. Il personale, terminato l'utilizzo del bagno, deve disinfettare fasciatoio, lavandino e maniglia della porta con i prodotti specifici, facendo attenzione a lavarsi le mani al termine delle procedure.

Si precisa che l'uso dei guanti monouso non deve sostituire la corretta igiene delle mani e, al pari delle mani, non devono venire a contatto con bocca, naso e occhi.

Il personale deve provvedere a una frequente igiene delle mani con acqua e sapone o, in alternativa, con soluzione idroalcolica: all'arrivo in servizio, indicativamente ogni ora durante il giorno, ogni volta che si è venuti a contatto con i fluidi o secrezione di un bambino (prima di toccare altri bambini, superfici o giocattoli) e al termine del servizio.

Rapporto numerico:

- il rapporto fra il numero dei bambini e le figure educative deve essere di:

- 4 a 1 per i piccoli - lattanti e i grandi – divezzi nell’ambito del servizio di tata familiare,
- 6 a 1 per gli asili nido
- 6 a 1 per i nidi di infanzia e spazio gioco

Il rapporto fra numero dei bambini e metri quadrati dell’aula/spazio deve essere di 1 bambino ogni almeno 6 metri quadrati (come definito dalla DGR n. 1564/2015) fino a un massimo non superabile di 12 bambini per aula/spazio/sezione. Laddove possibile, si consiglia di limitare i gruppi di bambini in numero non superiore a sei, anche mediante utilizzo di pareti fisiche, al fine di dotarsi di locali di dimensioni più ridotte e di contenere in tal modo, il rischio di chiusura totale del servizio in caso di positività accertate.

Nel rispetto delle indicazioni sovra menzionate e nell’ottica di accogliere il maggior numero possibile di bambini, è opportuno sfruttare e utilizzare tutti gli spazi a disposizione, prediligendo il più possibile l’utilizzo di spazi all’aperto, rispetto alle aule, pur nel rispetto delle distanze previste.

In caso di minori con disabilità, patologie NPI o altre specifiche fragilità sanitarie, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività ludico ricreative ed educative non formali. Il rapporto numerico, nel caso di bambini con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo in cui viene accolto il minore, con un rapporto di 1 a 1, salvo casi specifici previa attenta valutazione del gestore. Il personale coinvolto deve effettuare un’attenta analisi della situazione specifica per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili o che si presentano particolarmente critiche per la difficoltà di mantenere il distanziamento sociale. Lo stesso deve, inoltre, essere adeguatamente formato, anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività.

Organizzazione delle attività

La composizione dei gruppi/sezioni deve essere mantenuta costante. I gruppi devono considerarsi come unità epidemiologiche e devono essere formati da bambini che appartengano al minor numero possibile di gruppi familiari, fino a un massimo , non superabile di 12 bambini per sezione. Le attività devono evitare i possibili contatti tra gruppi diversi di bambini (evitare attività di intersezione) in modo che, nell’eventualità di un caso Covid-19, il numero dei “contatti stretti” sia più limitato possibile, facilitando

le conseguenti attività di ricerca e monitoraggio dei contatti e limitando così il più possibile il rischio di casi secondari.

Anche la relazione fra il gruppo di minori e gli operatori attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo fino a un massimo, non superabile di 1 gruppo di 12 bambini per sezione.

Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso in cui tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di un puntuale tracciamento del medesimo.

Nella programmazione delle attività sono da prediligere quelle all'aperto e quelle che facilitano il distanziamento tra bambini e riducono al minimo il contatto fisico, rispetto a quelle che ne implicano la vicinanza. Sono inoltre vietate le attività che implicano la presenza di più gruppi/sezioni di minori.

Utilizzo e gestione degli spazi e del materiale

Il personale deve assicurarsi che i giochi siano facilmente lavabili e disinfettati dopo l'utilizzo. I giocattoli devono essere ad uso di un singolo "gruppo" di bambini. Se usati da più "gruppi" di bambini è necessaria adeguata e accurata igienizzazione prima dello scambio. Si procede tramite pulizia con acqua e detersivi e risciacquo seguito da disinfezione con alcool etilico al 70% e/o una soluzione a base di cloro. Dopo l'igienizzazione, i giochi che vengono messi in bocca dai bambini devono essere nuovamente sciacquati con acqua e lasciati asciugare.

Si raccomanda di ridurre il materiale ludico a cui il bambino accede in autonomia e di rendere disponibile solo il materiale utile al gioco/attività del momento.

Gli operatori devono controllare con particolare attenzione che nessun bambino possa portare alla bocca ciò che aveva un altro bimbo, per evitare il contagio. Pertanto, quando un bambino termina di giocare con un determinato oggetto, quest'ultimo deve essere messo in una scatola comune in attesa di idonea pulizia e igienizzazione. Non è consentito portare giochi, o altri oggetti da casa.

Una particolare attenzione deve essere rivolta all'igienizzazione di tutti gli oggetti che vengono a contatto con i bambini (a titolo esemplificativo fasciatoi, seggioloni, lettini) e a quelli utilizzati per l'attività ludica e ai giocattoli. La loro pulizia deve avvenire con cadenza, almeno giornaliera, procedendo con detersione e disinfezione come indicato sopra, facendo attenzione alla resistenza dei materiali e secondo le istruzioni del produttore qualora esistenti.

Pasto

Il momento del pasto deve essere strutturato in modo da consentire il rispetto delle norme sul distanziamento e la sicurezza. In particolare, prima e dopo il pranzo i tavoli devono essere sanificati e i locali areati; minori e operatori effettuano l'igiene delle mani; durante il pranzo deve essere mantenuta la distanza di almeno 1 metro fra i presenti, se non appartenenti allo stesso gruppo e/o unità educativa, prevedendo, se necessario, dei turni o utilizzando più locali o, in caso di locali più ampi, distanziando i tavoli. È inoltre importante controllare che non avvengano scambi di bicchieri, posate e tovaglioli.

Il pasto deve essere preparato nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle esigenze dei minori di tenera età. La somministrazione dello stesso deve prevedere preferenzialmente l'utilizzo di monoporzione, in vaschette separate unitamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabili; se questo non è possibile, l'ente gestore deve garantire l'adeguata pulizia e sanificazione delle stoviglie utilizzate.

L'operatore di riferimento consuma il pasto unitamente ai bambini del proprio gruppo/sezione e su un tavolo dedicato. Gli eventuali operatori d'appoggio e i cuochi consumano il pasto in uno spazio loro dedicato nel rispetto del distanziamento sociale previsto.

Riposo

Il riposo deve avvenire prioritariamente nello stesso locale utilizzato dal gruppo/sezione e sempre nel rispetto delle distanze interpersonali di almeno 1 metro. Il lettino deve essere assegnato al bambino e non è possibile prevederne un uso promiscuo. La biancheria deve essere sostituita e lavata quotidianamente.